



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

6170 25 OTT. 1991

n. _____ del _____

OGGETTO: L.R. 28/06/1988, n. 30 art. 8
Divieto di raccolta di tartufi
in alcune pinete litoranee in
prov. di Venezia.

Presidente	Gianfranco	Cremonese
V. Presidente	Amalia	Sartori
Assessori	Pierantonio	Belcaro
	Roberto	Bissoli
	Antonio	Bogoni
	Aldo	Bettin
	Giorgio	Carollo
	Camillo	Cimentti
	Luigi	Covolo
	Luciano	Falcier
	Adriano	Fusaro
	Vittorio	Guillion Mangilli
	Carlo Alberto	Tesserin
Segretario	Secondo	Favara
Assiste il Segretario generale della programmazione	Rocco	Rescigno

Riferisce l'Assessore Regionale all'Agricoltura e Foreste Roberto Bissoli.

La Legge Regionale 18.06.1988, n. 30 all'art. 8 comma 3 recita: "La Giunta Regionale, su indicazione del Dipartimento Foreste ed Economia Montana, può ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei tartufi in quelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema forestale profonde modificazioni dei fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità nei rapporti tra il micelio tartufigeno e le radici delle piante componenti il bosco".

La Regione del Veneto, attraverso il Servizio Forestale di Treviso, sta attuando con proprie maestranze, interventi di miglioramento forestale nell'ambito delle pinete litoranee, nel territorio di propria competenza.

Negli ultimi tempi si è verificata una sempre più notevole presenza di raccoglitori di tartufi che ha comportato un pesante calpestio alla rinnovazione naturale con danneggiamento della stessa e delle piantumazioni effettuate e un'azione di disturbo alla fauna selvatica presente.

Il delicato equilibrio di questi territori è oggetto quindi di un quotidiano degrado e danneggiamento.

Tutto ciò premesso l'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Economia Montana Roberto Bissoli conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Economia Montana Roberto Bissoli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33 - II° comma dello Statuto il quale dà atto che il Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione Regionale e Statale;

VISTO la L.R. 28/06/1988, n. 30 art. 8 comma 3;

DOPO adeguata discussione;

CON voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

- 1) Di vietare la raccolta dei tartufi nei territori elencati nell'allegato prospetto A) parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Il Servizio Forestale di Treviso provvederà all'affissione dei necessari cartelli ammonitori.

IL SEGRETARIO
(dr. Secondo Favara)

(FIRMATO) IL PRESIDENTE
(dr. Gianfranco Cremonese)



PROSPETTO A)

Comune	Località	Tipo propr.	Tipo assegnazione	Area in Ha.
CHIOGGIA	Isola del Bacucco	Demanio	Conces. S.F.R.	8.04.00
"	S. Anna	Privata	Atto Sottomissione	27.46.00
VENEZIA	Ca' Roman	Demanio	Affidamento per i lavori	21.98.74
"	Alberoni	Demanio	Concessione	27.90.05
"	S. Nicolò	"	"	6.19.00
"	Ca' Savio	"	Conc.Soc.Marina VE	20.00.00
"	Ca' Ballarin	Privata	Affidamento S.F.R. Atto Sottomissione	6.70.00 3.00.00
ERACLEA	Eraclea mare	Prop. Com.	Atto Sottomissione	72.00.00
S. MICHELE T.	Bibione Faro parte	Demanio Militare	Affidamento lavori	
" " "	Bibione Faro parte	Demanio	Concessione	51.00.00
" " "	Bibione Faro parte	Privata	Atto Sottomissione	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
numero In data
6 170 25 OTT. 1991
IL SEGRETARIO

